

FAQ 1

1.1 "In riferimento al Capo 2 'Relazione Generale Illustrativa', paragrafo 'Richieste progettuali generali', dove si richiede che il sistema sia 'ceduto al committente, che ne deve diventare proprietario a tutti gli effetti, anche per i codici sorgenti', e contestualmente si richiede l'utilizzo di 'linguaggi open source', si chiede di confermare che la cessione della proprietà dei codici sorgenti sia da intendersi limitata alle componenti software sviluppate ex-novo (codice custom) specificamente per la Stazione Appaltante, ferma restando la natura open source delle librerie e dei framework utilizzati, per i quali varranno le relative licenze d'uso standard. Si chiede altresì se tale cessione debba intendersi come trasferimento totale dei diritti patrimoniali d'autore."

RISPOSTA 1.1

In conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale e alle Linee Guida AgID, la soluzione proposta dovrà garantire all'Amministrazione piena autonomia di utilizzo, evoluzione e riuso del software sviluppato ad hoc secondo le specifiche tecniche contenute nei documenti di gara. A tal fine, dovranno essere resi disponibili i codici sorgenti e la relativa documentazione, con trasferimento anche dei diritti patrimoniali d'autore. Si precisa altresì che i beni materiali ed immateriali oggetto di fornitura nell'ambito della presente procedura di affidamento dovranno essere iscritti nel conto patrimoniale del soggetto beneficiario, in modo da incrementarne il patrimonio.

Resta inteso che tale obbligo di cessione si applica esclusivamente al software realizzato nell'ambito della presente procedura, mentre per eventuali componenti di terze parti dovranno essere assicurati adeguati diritti di utilizzo.

1.2 "In riferimento all'Art. 6.3, lettera a) del Disciplinare di Gara, relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale per la prestazione 'Fornitura e installazione Sensoristica' (importo richiesto € 921.618,03), si chiede conferma della seguente interpretazione: si chiede se, ai fini della dimostrazione del requisito dei 'contratti analoghi', possano essere considerati validi anche i servizi e le forniture aventi ad oggetto l'installazione e manutenzione di sistemi di sensoristica stradale finalizzati al rilevamento delle infrazioni (es. sistemi per il controllo degli accessi ZTL, rilevamento della velocità, controllo del rosso semaforico). Tale richiesta si fonda sulla considerazione che tali sistemi impiegano le medesime tecnologie hardware (telecamere OCR/ANPR, radar, termocamere) e le medesime modalità installative (posa su palo, cablaggio, connessione dati) descritte nel Capo 3.2 del Capitolato Tecnico come oggetto della presente fornitura, pur differendo per la finalità ultima del trattamento del dato (sanzionatorio vs statistico)."

RISPOSTA 1.2

La dimostrazione della pertinenza dei "contratti analoghi" dichiarati in sede di offerta, è rimessa al concorrente, che dovrà fornire i dati e le informazioni utili a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale così come richiesto dalla documentazione di gara. Tale analogia sarà oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

FAQ 2

Riferimenti FAQ 2

- **Capo 2 - Relazione Generale Illustrativa, par. "Richieste progettuali generali" (Pag. 3):** dove si richiede che il sistema sia "ceduto al committente, che ne deve diventare proprietario a tutti gli effetti, anche per i codici sorgenti del software sviluppato".
- **Capo 3.3 - App e Chatbot, art. 3.3.8:** dove si richiede l'integrazione di "algoritmi avanzati di AI e machine learning".

In relazione all'obbligo di cessione della proprietà e dei codici sorgenti del software sviluppato, si chiede di chiarire come tale requisito si applichi alla realizzazione del Chatbot basato su Intelligenza Artificiale. Nello specifico, si chiede conferma se:1) È ammesso l'utilizzo di modelli LLM (Large Language Models) di terze parti o servizi cognitivi erogati in modalità SaaS/PaaS (tramite API), per i quali l'Operatore Economico non può detenere né trasferire la proprietà del codice sorgente del modello fondazionale (algoritmo di base).

In caso affermativo, se il requisito della "cessione del codice sorgente" si debba intendere limitato esclusivamente al codice dell'applicativo di interfaccia, del middleware di integrazione e della logica di gestione del dialogo sviluppati ad hoc per l'Ente, restando esclusa la proprietà intellettuale del motore AI sottostante.

In alternativa, se l'Amministrazione richieda tassativamente l'adozione e il fine-tuning di modelli esclusivamente Open Source da ospitare sull'infrastruttura del progetto, di cui poter trasferire integralmente i codici.

RISPOSTA 2

In merito alla cessione della proprietà e dei codici sorgenti, si rimanda alla risposta fornita al punto 1.1

L'art. 3.3.8 del Capo 3.3 richiede l'integrazione di algoritmi avanzati di AI e machine learning, senza imporre specifiche tecnologie o modelli. Le soluzioni tecniche, incluse le scelte in materia di modelli LLM o servizi SaaS/PaaS, sono rimesse alla proposta del concorrente, nel rispetto dei requisiti minimi e delle prescrizioni dei documenti di gara, tenendo conto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati.

FAQ 3

Con riferimento al requisito secondo cui 'le soluzioni adottate si devono basare su linguaggi open source', si richiede se tale vincolo sia riferito esclusivamente al codice sorgente dell'applicativo sviluppato ad hoc dall'Aggiudicatario o se si estenda anche allo stack tecnologico sottostante (middleware, database, motori di analisi). In particolare, si chiede se sia ammesso l'utilizzo di componenti e database di tipo commerciale/proprietario, qualora questi siano necessari a garantire le performance e la scalabilità richieste, o se l'intera architettura debba basarsi esclusivamente su software Open Source.

RISPOSTA 3

Il requisito sull'open source va inteso come orientamento generale, in coerenza con CAD e Linee guida AgID. La soluzione privilegerà pertanto tecnologie open source; resta comunque possibile l'adozione di componenti proprietari, ove motivata da specifiche esigenze tecniche o prestazionali e nel rispetto dei principi di interoperabilità e portabilità.

FAQ 4

Con riferimento alle prescrizioni contenute nel Capo 2 della documentazione di gara, e in particolare alle indicazioni relative alla titolarità del sistema e all'adozione di tecnologie open source, si richiede un chiarimento interpretativo in merito all'estensione dell'obbligo di trasferimento dei codici sorgenti alla Stazione Appaltante.

In particolare, si chiede di confermare che tale obbligo riguardi esclusivamente il software realizzato nell'ambito dell'appalto e specificamente commissionato (sviluppi originali), mentre non si estenda ai componenti software di terze parti basati su soluzioni open source, che resterebbero soggetti alle condizioni previste dalle rispettive licenze.

Si domanda inoltre se il trasferimento dei codici sorgenti debba intendersi come cessione piena e definitiva dei diritti patrimoniali di sfruttamento economico sulle sole componenti sviluppate ad hoc per la Stazione Appaltante.

RISPOSTA 4

Si rimanda alla risposta di cui al punto 1.1
